

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PRESSO STRUTTURE IN PROPRIETÀ O
DISPONIBILITÀ DI OPERA UNIVERSITARIA**

In conformità alla determinazione del direttore dell'Opera Universitaria dell'Università degli Studi di Trento n. _____ di data _____:

ART. 1 – (Oggetto)

OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata OPERA, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, C.F. n. 80003390228 assegna alla Questura di Trento – POLIZIA DI STATO, di seguito denominata QUESTURA, C.F. n. 80017690225, con sede in Trento, Viale Verona 187, che accetta, sedici unità abitative per la durata del presente disciplinare, riservati all'ospitalità del personale della Polizia di Stato, individuato dalla QUESTURA.

L'ubicazione dei posti letto sopraccitati sarà concordata tra l'OPERA e la QUESTURA. L'ubicazione dei posti alloggio potrà subire modifiche in vigenza del presente disciplinare in caso di necessità da parte di OPERA.

Gli ospiti di cui all'art. 1 sono tenuti al rispetto delle vigenti *"Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi dell'OPERA Universitaria"* (pubblicate sul sito istituzionale di OPERA), come eventualmente integrate in accordo tra l'OPERA e la QUESTURA per rispondere alle peculiarità di detta utenza.

ART. 2 (Durata)

La validità del presente disciplinare è determinata dal giorno 1° settembre 2022 al giorno 31 agosto 2023. Il disciplinare potrà essere rinnovato per due ulteriori annualità, previo scambio di corrispondenza tra le parti e autorizzazione rilasciata con determinazione del Direttore di OPERA.

ART. 3 (Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti, dandone preavviso alla controparte con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 4 (Modalità di assegnazione)

OPERA consegnerà le chiavi degli alloggi al referente della Questura.

L'Assegnatario, ai fini dell'acquisizione dei dati anagrafici da parte di OPERA, dovrà compilare il form online presente sul sito istituzionale dell'Ente.

OPERA a emetterà un documento di assegnazione alloggio intestato all'Assegnatario in cui risulterà quale quietanzante la QUESTURA di Trento la cui copia dovrà essere consegnata al referente della Questura da parte del fruitore dell'alloggio.

ART. 5 (Obblighi a carico dell'OPERA)

Sono a carico di OPERA:

- a) l'individuazione, in accordo con la QUESTURA, delle strutture abitative idonee in alternativa alla palazzina di via Borino n. 61;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di cui all'art. 1.

ART. 6 (Obblighi a carico della QUESTURA)

Sono a carico della QUESTURA:

- a) la tempestiva comunicazione all'OPERA dei nominativi, dati anagrafici e periodo di assegnazione del personale che alloggerà nelle strutture di cui all'art. 1;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) la pulizia straordinaria di fine assegnazione degli alloggi ove necessario;
- d) alla scadenza del presente disciplinare o in caso di revoca dello stesso, la restituzione all'OPERA, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo normale deperimento d'uso.

ART. 7 (Corrispettivi)

Per l'utilizzo dei posti letto di cui all'art. 1, la QUESTURA corrisponderà a OPERA un rimborso spese mensile a posto letto pari ad € 150,00, da versare a cadenza bimestrale posticipata sulla base dell'effettivo utilizzo dei posti letto, secondo modalità concordate tra le Parti.

Per ingressi dal 1 al 15 di ogni mese e dal 16 alla fine del mese saranno calcolati un minimo di 15 giorni di permanenza ai fini della richiesta di rimborso.

ART. 8 (Controlli e verifiche)

OPERA, in accordo con la QUESTURA, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli in tutti gli alloggi assegnati alla QUESTURA, senza obbligo di preavviso agli utenti alloggiati, al fine di verificare l'andamento della gestione e accertare che i soggetti ospitati corrispondano alle categorie di utenti previste all'art. 1.

ART. 9 (Innovazioni e migliorie)

È fatto divieto alla QUESTURA, senza preventivo consenso scritto dell'OPERA, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

ART. 10 (Responsabilità)

La QUESTURA esonera espressamente l'OPERA da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

ART. 11 (Inadempimento)

L'inadempimento da parte della QUESTURA, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente disciplinare e in particolare il mancato pagamento totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza produrrà ipso iure la risoluzione dello stesso (art. 1456 CC) fatti salvi eventuali altri accordi tra le Parti.

ART. 12 (Disposizioni finali)

Le parti si autorizzano sin d'ora al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento 2016/679/UE relativamente ai dati trattati in attuazione del presente disciplinare.

L'imposta di bollo relativa al presente atto, se dovuta, è a carico della QUESTURA.

Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni al presente disciplinare dovranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento.

